

COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio di Polizia Locale

01010 Via San Rocco, 2.

e-mail polizia@comune.ischiadicastro.vt.it – www.comune.ischiadicastro.vt.it
tel. 0761 425455/425493 - fax 0761 425456

ORDINANZA n. 04 del R.G.O.

Protocollo n. 432 cat. IX

IL SINDACO

VISTI i DPCM del 8 - 9 - 10 marzo 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1;

TENUTO CONTO che i provvedimenti citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano su tutto il territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché la sospensione di tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;

CONSIDERATO che il mercato settimanale della giornata di mercoledì costituisce un elemento attrattore di un numero cospicuo di presenze, proprio in considerazione della caratteristica di socialità ed aggregazione che il mercato rappresenta;

DATO ATTO che, per la particolare caratteristica aggregativa del mercato, non sempre risulta possibile garantire il distanziamento di almeno un metro tra le persone presenti tra i banchi di vendita;

RITENUTO che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

VISTO il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

ORDINA

LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' FINO A NUOVO ORDINE.

Alle Forze dell'Ordine il compito di fare rispettare la presente Ordinanza.


A V V E R T E

che le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo del Lazio (T.A.R.) nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 1034/71.
- entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 della Legge 1199/71.
-

Dalla Sede Municipale, li 17 Marzo 2020



Il Sindaco
(Dott. Salvatore Serra)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Serra", written over the printed name of the Mayor.